



n. 3/13 C.P.  
Rev 135/13

**TRIBUNALE DI BOLZANO**  
**- UFFICIO FALLIMENTARE -**

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Heinrich Zanon	Presidente
Dott. Carlo Busato	Giudice
Dott.ssa Francesca Bortolotti	Giudice rel.

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo depositato in data 22.01.2013 dalla società Kreuzwirt di Gamper Elmar & Co. Sas con sede in Ultimo (BZ) S. Valburga n. 293, ~~in~~ rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Mellarini, presso il cui studio ha eletto domicilio;

**RILEVATO**

- che sussiste la competenza territoriale dell'adito tribunale, ai sensi dell'art. 161 co. 1 L.Fall.;
- che ricorrono i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (che ha svolto attività di ristoratore/albergatore) il cui profilo dimensionale corrisponde al paradigma delineato nell'art. 1 co. 2 L.Fall., superando ampiamente i parametri di attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti di cui alle relative lett. a), b) e c):
  - che, alla luce delle ragioni ampiamente esposte in ricorso, sussiste il presupposto oggettivo dello stato di crisi, nella specie da qualificare come vero e proprio stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 160 ult.co. L.Fall., in quanto dalla situazione patrimoniale aggiornata emerge chiaramente l'insufficienza dell'attivo patrimoniale a far fronte alle passività maturate;
  - che la domanda è stata approvata e sottoscritta in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 152 e 161, co. 4, L.Fall.;
  - che è stata allegata al ricorso la relazione di attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano di cui all'art. 161 co. 3 L.Fall., la quale, fatte salve le necessarie verifiche del Commissario Giudiziale, appare chiara ed esaustiva, immune da vizi di completezza o logicità ed apparentemente espressa all'esito di indagini autonome rispetto ai dati forniti dall'impresa;
  - che è stata allegata altresì stima giurata avente ad oggetto i beni immobili della società e del socio illimitatamente responsabile;

-

- che il piano prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante a) vendita della dependance dell'albergo e della casa di abitazione del socio; b) vendita da parte della di lui moglie di alcune proprietà con conferimento nella massa attiva delle parti di corrispettivi eccedenti i debiti personali ipotecari; c) affitto d'azienda dall'01.01.2013 al 31.10.2013, salvo proroghe; d) cessione dell'intero patrimonio residuo della società in forma di cessione di quote sociali o di cessione d'azienda; e) rinuncia al credito e parziale rinuncia la credito ipotecario da parte della Cassa Raiffeisen di S. Pancrazio Ultimo Proveis; f) transazione fiscale e previdenziale;
  - che la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati mobiliari ed dei crediti professionali, il pagamento integrale del creditore ipotecario, al netto della rinuncia, nonché dei creditori chirografari limitatamente alla misura orientativa del 18%, **entro il termine di un anno dall'omologazione del concordato**;
  - che il socio illimitatamente responsabile pare non possedere altro bene di significativo valore;

P.Q.M.

visto l'art. 163 L.Fall.

- Dichiaro aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla società ALBERGO KREUZWIRT di GAMPER ELMAR & Co. sas;
- Delega alla procedura il Giudice dott.ssa Francesca Bortolotti;
- Nomina Commissario Giudiziale il dott. Paolo Stocker;
- Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del **24.04.2013, ore 12.30**;
- Assegna termine sino a 10 gg. prima dell'udienza per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori stessi;

- Dispone che il C.G. provveda:

1. a comunicare a tutti i creditori la
  - data dell'adunanza, nonché
  - copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione;
  - il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese);
  - l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni;
  - l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi;

2. a depositare, entro il termine di 10 giorni prima l'adunanza, la relazione ex art. 172 L.Fall., in cui verrà illustrata anche la fattibilità del piano proposto dal debitore e la sua convenienza rispetto al fallimento, in considerazione delle eventuali azioni di responsabilità e delle azioni revocatorie che dovessero apparire praticabili in sede fallimentare, comunicandola contestualmente agli indirizzi di

posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale;

3. ad avvertire i creditori che, dopo la comunicazione della relazione, essi potranno esprimere il proprio voto sulla proposta, anche in sede di adunanza dei creditori;
  4. a segnalare ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca che essi, se soddisfatti integralmente nel piano, non hanno diritto di voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione, ex art. 177 co. 2 L.Fall. e invece, se soddisfatti parzialmente, per la parte residua del credito sono equiparati ai fini del voto ai chirografari, ex art. 177 co. 3 L.Fall.;
  5. a predisporre per la data dell'adunanza un prospetto analitico di tutti i creditori aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'importo del credito e della sua natura, ai fini dell'annotazione del voto espresso;
- Assegna al ricorrente termine di gg. 15 per il deposito in Cancelleria Fallimentare, ovvero sul c/c intestato alla procedura che sarà stato aperto dal C.G., della somma di € 12.000 a mezzo assegni circolari, come proposto dagli stessi ricorrenti a titolo di spese di procedura, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il C.G. procederà a norma dell'art. 173 co. 1 L.Fall.;
- Dispone che il rappresentante della società metta immediatamente a disposizione del C.G. le scritture contabili;
- Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.Fall. e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.Fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Bolzano, 21.02.2013

Il G.D. est.

Dott.ssa Francesca Bortolotti



Il Presidente

Dott. Heinrich Zanon



*Depositate il 7.3.2013*  
Il Funzionario giudiziario  
Die leitende Kanzleibeamtin  
Dr. Francesca Pallua

